

Codice A1902A

D.D. 27 ottobre 2015, n. 701

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per conseguire la qualificazione professionale di estetista. Signore RIVA MARCO

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, comma 1 che prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista) in particolare:

l'articolo 3 dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;

l'articolo 9 recante disposizioni in ordine all'equiparazione di soci partecipanti e collaboratori ai dipendenti di impresa;

vista la Determinazione n. 493 A19020 del 29 luglio 2015 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per conseguire la qualificazione professionale di estetista e l'abilitazione di acconciatore. Approvazione linee guida e nuova modulistica.";

vista la domanda del Signore RIVA MARCO inoltrata in data 13.10.2015 (prot. 15797/A1902A del 14.10.2015) alla Direzione Competitività del Sistema Regionale volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica della durata di trecento ore per la qualificazione di estetista (art 3, comma 1 lettera b) della l.r. n. 54/92);

con suddetta istanza il Signore RIVA MARCO dichiarava un periodo di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, dal 01.05.1992 alla data di presentazione della suddetta istanza, in qualità di familiare coadiuvante dell'impresa artigiana esercente l'attività di estetista, Studio Mad di Sollami Giuseppina (REA n. TO -778033);

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Artigianato;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

IL DIRIGENTE

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;
vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista;
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e successive modificazioni intervenute;
visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di ammettere il Signore RIVA MARCO (omissis) al corso di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della L.r. n. 54/92 smi per conseguire la qualificazione professionale di Estetista.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del Dlgs. n. 33/2013.

La Dirigente del Settore
Alessandra SEMINI